

Roma, 29 marzo 2022

Prot. n. 280/D

Alle Associazioni Regionali di Stampa

Alla Giunta Esecutiva FNSI

Loro indirizzi

OGGETTO: D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 - nuovo "decreto covid"

Con la sua pubblicazione sulla G.U. n. 70 del 24/03 u.s. è entrato in vigore, venerdì scorso, il nuovo decreto covid. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche principali.

1. GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO

In base all'articolo 8 del DL 24/2022, relativamente all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro, si segnala che i lavoratori - inclusi gli over 50 - potranno accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base, questi ultimi, quindi, non saranno più obbligati a presentare il green pass rafforzato.

Si segnala, inoltre, che la L. n. 165/2021 ha convertito il D.L. n. 127/2021 introducendo alcune modifiche. Tra esse spicca la previsione (Art. 1) che consente al lavoratore, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 venendo esonerato, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte del datore di lavoro. Tuttavia, tale introduzione ha avuto come conseguenza una segnalazione a Parlamento e Governo da parte del Garante privacy che, per il momento, non ha però prodotto alcun effetto. Per l'Authority la previsione violerebbe, infatti, il punto 48 del Regolamento UE 2021/953, in base al quale "laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati" ed inoltre la stessa norma contrasterebbe con la previsione per cui i dati relativi allo stato di salute del dipendente non possono essere trattati dal datore di lavoro ma solo dal medico competente.

2. SMART WORKING

Il nuovo decreto, che determina la fine dello stato di emergenza, non cambierà invece le regole vigenti sullo smart working di tipo emergenziale. L'art. 10 proroga infatti sino al 30 giugno 2022, la

Il Direttore

possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore e quindi, ancora, tramite il regime semplificato emergenziale.

3. GREEN PASS BASE – NOVITA'

Dal 1° al 30 aprile 2022, con il green pass base (Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, ma anche da test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo), sarà possibile accedere a:

- a) mense aziendali, servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio (ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati);
- b) concorsi pubblici e corsi di formazione pubblici e privati;
- c) colloqui visivi in presenza con i detenuti;
- d) partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, nonché ad eventi e alle competizioni sportive, che si tengono all'aperto.

Relativamente invece ai mezzi di trasporto, dal 1° al 30 aprile 2022, sarà consentito, col green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto: aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti), treni (interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità) e autobus.

4. GREEN PASS RAFFORZATO – NOVITA'

Dal 1° al 30 aprile 2022, con il green pass rafforzato (Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include - a differenza del "base" - l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare), sarà possibile accedere ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce (con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità);
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco;
- f) discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

5. ISOLAMENTO ED AUTO SORVEGLIANZA

Come disposto dall'articolo 4 del decreto in oggetto, a decorrere dal 1° aprile 2022 è confermato il divieto, per le persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive COVID-19, di muoversi dalla propria abitazione, fino all'accertamento della guarigione. Inoltre, sempre dal 01/04 p.v., coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID saranno sottoposti al regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID, gli stessi dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus - anche presso centri privati abilitati - alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (DPI)

L'articolo 5 del DL prevede, fino al 30 aprile 2022, l'obbligo di indossare mascherine FFP2 nei seguenti casi:

- per l'accesso ai mezzi di trasporto quali: aerei, navi, treni (interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità), scuolabus, autobus e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Inoltre, sino al 30 aprile 2022, in tutti gli altri luoghi al chiuso (come ad esempio esercizi commerciali o uffici), ma con esclusione delle abitazioni private, sarà sempre obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche di tipo chirurgico.

Infine, fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche.

Cordialmente.

Tommaso Daguanno

